

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 49/2015****del 20 marzo 2015****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/732]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1226/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1228/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1229/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini <sup>(3)</sup>.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Dopo il punto 91 [regolamento (UE) n. 1154/2014 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «92. **32014 R 1226**: Regolamento (UE) n. 1226/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 3).
93. **32014 R 1228**: Regolamento (UE) n. 1228/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo all'autorizzazione e al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguardanti la riduzione del rischio di malattia (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 8).
94. **32014 R 1229**: Regolamento (UE) n. 1229/2014 della Commissione, del 17 novembre 2014, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 331 del 18.11.2014, pag. 14).»

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 18.11.2014, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU L 331 del 18.11.2014, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU L 331 del 18.11.2014, pag. 14.

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (UE) n. 1226/2014, (UE) n. 1228/2014 e (UE) n. 1229/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 21 marzo 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.